COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Prot. n°4487 /p/cv

Roma, 24 marzo 2010

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n°418

Oggetto: Recupero crediti

Con la comunicazione n. 415 dell' 8 febbraio scorso la Cnce ha chiesto alle Casse Edili informazioni in merito alle problematiche connesse all'azione di recupero dei crediti presso le imprese.

All'indagine hanno risposto, alla data del 9 marzo 11 Casse Edili, le quali hanno prospettato difficoltà che sostanzialmente possono essere riassunte come segue:

- è frequente il caso che azioni di recupero non portino ad un risultato utile, specie nell'attuale situazione di crisi;

- molto spesso le elevate spese legali collegate al recupero sono superiori all'importo recuperato, in particolare quando l'azione di recupero è svolta verso imprese che provengono da circoscrizioni territoriali diverse da quelle di competenza della Cassa interessata.

Alla Cnce è stato chiesto di approfondire il problema e fornire valutazioni e indicazioni in materia.

Sull'argomento si formulano le seguenti prime riflessioni:

1) non appare possibile – come adombrato in talune risposte – pensare che le Casse Edili (salvo ovviamente il caso di importi esigui) rinuncino alle azioni di recupero, seppur costose.
La gestione degli accantonamenti e dei contributi è infatti compito istituzionale delle Casse, sulla base del mandato in tal senso ricevuto da impresa e lavoratore.
E' evidente che tale compito comprende anche l'azione per il recupero coattivo degli importi dovuti e non versati;

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

2) la Cassa, se non procedesse all'azione di recupero – ponendo a tal fine in essere anche appropriati atti di interruzione della prescrizione - potrebbe essere chiamata a erogare il trattamento economico maturato dai lavoratori, pur in mancanza del pagamento della "provvista" da parte dell'impresa;

3) nelle ipotesi di rinuncia, la legittimazione ad agire non potrebbe non tornare al lavoratore informato, con il rischio per la Cassa di perdere in via generale la propria legittimazione per le azioni di recupero;

4) la rilevanza dell'importo delle spese legali va valutata nel contesto dell'ammontare globale delle spese generali di gestione della Cassa, delle quali le spese legali stesse fanno parte.

Quanto finora detto non significa volere nascondere il problema (certamente oggi più rilevante per la crisi), anche se va considerato che alla data del 9 marzo hanno risposto all'indagine solo 11 Casse Edili su un totale di 119.

Una prima conclusione può essere nel senso, peraltro prospettato da talune Casse, di rafforzare la cooperazione tra le Casse Edili, invitandole a mettere i propri legali (come in parte già avviene) a disposizione delle altre Casse Edili, alle condizioni in atto per ciascuna Cassa.

Ciò può comportare un'attenuazione di costi, mentre non si ritiene possa essere praticata l'idea di imporre clausole fideiussorie, relative alle eventuali spese legali per il recupero, a carico delle imprese che hanno sede al di fuori della circoscrizione di competenza.

Si resta a disposizione e si porgono i migliori saluti.

Nota:
hanno risposto 11 Casse (vedi allegato)

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Armido Frezza

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

INDAGINE RECUPERO CREDITI

ELENCO RISPOSTE	
1	CASERTA
2	CEDAM
3	CEVA
4	FIRENZE
5	MESSINA
6	PESARO
7	RIMINI
8	TARANTO
9	TRENTO
10	VENEZIA
11	VICENZA